


Comunicare il volontariato



eBook

di Cesvot

Vademecum dei beni comuni

Rossana Caselli

eBook di Cesvot

Cesvot Edizioni

eBook di Cesvot

Isbn 9788897834342

Firenze, aprile 2018



Quest'opera, consultabile gratuitamente secondo i principi Free documentation License e Creative Commons, è stata rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 4.0 Internazionale. Per leggere una copia della licenza vedi: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Il presente testo costituisce una sintesi delle attività di formazione svolte da Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà con gli operatori territoriali di Cesvot tra il 2017 e il 2018. Si considerano utili ad integrazione di questo testo i rapporti Labsus 2016 e 2017 disponibili sul sito www.labsus.org.

Indice

Premessa	4
Perché un vademecum	4
Presentiamoci	5
Parte prima.	
Chiariamo il significato delle parole che utilizziamo	
Sussidiarietà.....	6
Beni comuni	7
Cittadini attivi.....	9
Cura, non semplice manutenzione.....	11
Regolamento.....	13
Amministrazione condivisa.....	14
Patti e proposte di collaborazione	15
Comunità: informare, comunicare, coinvolgere, condividere e collaborare	17
Sicurezza ed assicurazioni	19
Tre “leve” per fare comunità.....	21
Laboratori e sviluppo locale	22
Reti e distretti	24
Parte seconda.	
Schede di proposte e di patti di collaborazione, regolamento e reti	
Scheda di prima nota per una proposta di patto	26
Uno schema-tipo di patto di collaborazione	29
Alcuni patti “in sintesi”	35
Un esempio di patto di collaborazione siglato.....	40
Il prototipo Labsus di Regolamento	47
Elenco dei comuni toscani con regolamento di amministrazione condivisa dei beni comuni.....	68

Premessa

Perché un vademecum

Vademecum significa “vieni con me” (dal latino *vade mecum*) ed ha il significato figurativo “ti do una mano”. Il vademecum è quindi una piccola guida contenente le nozioni più importanti, essenziali. Serve per rendere più comprensibile un tema talora complesso chiarendo innanzitutto l’uso ed il significato delle parole che utilizziamo.

Pertanto questo nostro vademecum vuol essere un compendio di informazioni riguardanti i beni comuni creato in modo da fornire, un linguaggio comune, un lessico condiviso necessario per affrontare queste tematiche sui diversi territori della Toscana in relazione ai servizi che il Cesvot intende avviare nel 2018.

La prima parte di questo scritto è un glossario relativo ai beni comuni e ad alcuni degli aspetti connessi, così come noi li intendiamo. La seconda parte è costituita da alcuni esempi concreti di patti di collaborazione (e proposte di patti) siglati in Toscana o in alcune altre regioni, oltre ad un prototipo di Regolamento di gestione condivisa dei beni comuni. Abbiamo inserito anche l’elenco dei Comuni toscani che all’inizio del 2018 hanno adottato un regolamento comunale dei beni comuni.

Il vademecum costituisce anche la sintesi di attività di formazione svolte da Labsus con gli operatori territoriali di Cesvot nel 2017 ed inizio 2018. Si considera poi utile ad integrazione di questo testo il rapporto Labsus 2016 e quello del 2017 (si veda il sito www.labsus.org).

Questo vademecum intende essere “aperto” a successive integrazioni e modifiche che risulteranno necessarie o opportune anche nel corso di quelle attività che Cesvot attuerà nel 2018 con la collaborazione di Labsus. Sarà quindi una sorta di Wikipedia dei Beni Comuni che andremo a costruire insieme!

Labsus è l'acronimo del Laboratorio per la sussidiarietà: un'associazione culturale fondata nel 2005 da alcuni soggetti appartenenti al mondo del volontariato e della società civile, con lo scopo di promuovere l'attuazione del principio di sussidiarietà, sancito dalla nostra Costituzione all'art. 118, ultimo comma.

Labsus pubblica una rivista online, disponibile al sito www.labsus.org, e aggiorna quotidianamente la più completa banca dati oggi esistente in Italia sui temi della sussidiarietà, della cittadinanza attiva, dei beni comuni e della democrazia partecipativa e deliberativa. La newsletter quindicinale NeparlaLabsus consente inoltre agli iscritti di essere sempre informati su tali temi. Tutti i materiali pubblicati nel sito di Labsus, così come la newsletter, sono a disposizione del tutto gratuitamente.

Labsus, inoltre, lavora direttamente sui territori, sia a scala regionale, sia a livello comunale, promuovendo progetti e iniziative di divulgazione, elaborando idee, raccogliendo esperienze e materiali, segnalando iniziative. In Toscana ha attivato una rete regionale aperta a amministratori, funzionari, associazioni e cittadini interessati all'attuazione e adozione del regolamento comunale di gestione condivisa dei beni comuni.

Tutta l'attività di Labsus si basa su una "antropologia positiva", cioè sull'idea che "le persone sono portatrici non solo di bisogni ma anche di capacità", capacità che possono essere messe a disposizione della comunità per realizzare l'interesse generale.

Gran parte del testo di questo vademecum è tratto o ispirato a testi editi da Labsus e si riconduce a tale filosofia.

Labsus collabora con Cescvot per la formazione e per l'attivazione di servizi che Cescvot intende attuare sul tema dei beni comuni nel corso del 2018.

Parte Prima

Chiariamo il significato delle parole che utilizziamo

Sussidiarietà

Il termine “sussidiarietà” deriva dal latino *subsidium*: indica le truppe di riserva, ossia quelle che entravano in funzione, nell’esercito dell’antica Roma, per offrire sostegno alle truppe di prima linea. Il principio di sussidiarietà è stato recepito nell’ordinamento italiano con l’art. 118 della Costituzione:

Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà.

Tale principio implica che le diverse istituzioni debbano creare le condizioni necessarie per permettere alle persone di agire liberamente nello svolgimento della loro attività quando queste sono di interesse generale. Quindi, senza sostituirsi a loro, ma favorendo la loro autonomia.

Pertanto l’idea di sussidiarietà che viene qui espressa, non è quella di prevedere un “ritrarsi” dei soggetti pubblici in presenza di iniziative dei cittadini, ma, al contrario, vede **la pubblica amministrazione e i cittadini come alleati nell’interesse generale**, protagonisti di un rapporto di collaborazione fondato sulla fiducia reciproca e la condivisione di risorse e responsabilità. Il principio di sussidiarietà, si pone come la piattaforma costituzionale sulla quale costruire una **società di cittadini autonomi, responsabili e solidali, che si alleano con la pubblica amministrazione per curare insieme i beni comuni.**

Sono i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva.

Cosa sono i beni comuni, in altri termini? Certamente i beni comuni sono quei beni che *“se arricchiti arricchiscono tutti, se impoveriti impoveriscono tutti”*. E' una risposta - come afferma Gregorio Arena - che funziona bene come “griglia” per capire se un bene può essere considerato bene comune oppure no. Per esempio la scuola, intesa come bene comune materiale (l'edificio) e immateriale (l'offerta formativa), è certamente un bene che se arricchito arricchisce tutti, se impoverito impoverisce tutti. Per la stessa ragione anche la legalità è un bene comune immateriale. Ma anche i dialetti lo sono, alla luce di questa definizione, perché la loro straordinaria varietà ci rende tutti più “ricchi” culturalmente, mentre la loro perdita ci renderebbe più “poveri”.

La Commissione Rodotà propone un'altra definizione possibile di beni comuni. Secondo la Commissione sono beni comuni

quei beni a consumo non rivale, ma esauribile, come i fiumi, i laghi, l'aria, i lidi, i parchi naturali, le foreste, i beni ambientali, la fauna selvatica, i beni culturali, etc., i quali, a prescindere dalla loro appartenenza pubblica o privata (in realtà quasi sempre pubblica, a parte i beni culturali), esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo delle persone e dei quali, perciò, la legge deve garantire in ogni caso la fruizione collettiva, anche in favore delle generazioni future.

Entrambe queste definizioni sono utili e colgono aspetti importanti dei beni comuni, ma entrambe considerano tali beni in maniera astratta, come se i beni comuni fossero delle entità a se stanti che producono, non si sa bene come, effetti positivi o negativi sulla vita delle persone¹.

Il “come” è racchiuso nel concetto di “comunità”, perché fra comunità e bene comune c’è un legame essenziale. Questo è stato ben evidenziato anche dagli studi della Elinor Ostrom, un’economista statunitense che è stata insignita nel 2009 del premio Nobel: l’unica donna economista che sino ad oggi ha ricevuto un Nobel! E lo ha ricevuto proprio per i suoi studi sui beni comuni.

Nel suo libro *Governare i beni comuni* del 1990, dimostra, attraverso studi svolti in Paesi di tutto il mondo, come i “*commons*” possono essere gestiti con successo da cittadini ed associazioni di utilizzatori, contraddicendo la credenza diffusa che i beni comuni abbiano solo un destino “tragico”. Un destino, cioè, per cui tutto ciò che è bene comune tende ad essere “privatizzato” dai singoli a scapito degli altri. Ragione per cui solo l’intervento pubblico potrebbe garantire loro un destino diverso, agendo con restrizioni, divieti, sanzioni, ecc. Ma la Ostrom dimostra invece, con dati alla mano, che esiste una terza via, tra la proprietà pubblica e quella privata: quella delle comunità che si prendono cura dei beni comuni. Così, quando “fallisce” sia il mercato che lo Stato (talora incapace di garantire la sostenibilità dei beni comuni), le comunità possono dare invece lunga vita ai beni comuni.

Il legame tra l’ “oggetto” bene comune con la sua dimensione “soggettiva”, ossia la comunità di soggetti che si prende cura di quel bene, è pertanto essenziale: anzi, è la caratteristica basilare di ogni bene comune. Un bene comune non sarebbe tale “in sé”, per le caratteristiche “naturali” di quel bene, ma proprio per le sue caratteristiche “soggettive”, ossia dei soggetti di una comunità che lo cura. Viceversa quel bene potreb-

¹ Vedi G. Arena <http://www.labsus.org/2015/10/il-principe-il-rospo-ed-i-beni-comuni/>

be essere solo un bene abbandonato, depredato, impoverito nella sua stessa “tragica” fine, quando non vi fossero soggetti che se ne prendono cura. Quel bene, pubblico o privato, non diventerebbe quindi “comune”. Detto in altro modo, **dietro ogni bene comune c'è una comunità. Anzi, un bene comune è tale proprio perché condiviso**, ossia vi sono soggetti che se ne prendono cura e la cura stessa è condivisa. Così come l'utilizzo del bene ed il suo modo di governarlo e gestirlo! Pertanto i processi di privatizzazione e il progressivo ridursi dello stato sociale, in quest'ultimo decennio in particolare, hanno fatto crescere l'interesse per i beni comuni e per la loro difesa, superando spesso la logica della sola appartenenza di un bene al settore pubblico o a quello privato, favorendo invece una logica diversa. Una logica “comunitaria”, all'interno della quale i beni comuni sono sempre più considerati utili per promuovere anche processi di inclusione, di capacitazioni e di partecipazione democratica sui territori.

Così i beni comuni diventano anche un nuovo importante ambito di sviluppo di alleanze e di collaborazioni tra Terzo settore, cittadini e istituzioni.

Cittadini attivi

Ma chi sono i “soggetti” delle comunità che curano i beni comuni? Noi li abbiamo incontrati tutti i giorni e li chiamiamo “cittadini attivi”, siano essi singoli o associati. Ma anche voi che ci leggete li avete visti. Pensate a cosa hanno in comune:

- un **gruppo di nonni** che leggono e raccontano fiabe ai bambini di un quartiere ogni pomeriggio e che alla mattina magari fanno anche il pedibus accompagnandoli a scuola;
- gli **studenti** che permettono alla biblioteca del Comune o della scuola di rimanere aperta ogni sera, curandosi della gestione serale di questo spazio;
- **alcuni genitori** che dipingono la scuola, o nonni che curano lo spazio verde anche nel periodo estivo;

- **gli abitanti di una strada** che mettono panchine e bacheche per incontrarsi e conoscersi, darsi una mano per alcune attività comuni (per esempio: portineria di strada, sorveglianza di vicinato, cura di bambini in orario extrascolastico o di anziani soli), magari creando poi anche interi **quartieri eco-solidali**;
- **persone** che, indipendentemente dalla residenza e dalla loro cittadinanza, **puliscono un sentiero di campagna o di montagna**, corsi d'acqua, vecchie fontane, argini di torrenti e ruscelli, ecc.;
- **persone che coltivano uno spazio verde abbandonato** rurale, o un orto sociale o una aiuola pubblica, fioriere, ma anche uliveti, pinete o spazi boschivi;
- **persone che ripristinano un campo sportivo**, che in uno spazio abbandonato creano un'officina di riparazione di bici per tutti, uno spazio per il riuso di strumenti di lavoro o di vari oggetti in disuso o sottoutilizzati (vestiti, scarpe, ma anche cibo, computer, smartphone, ecc.);
- **persone gestiscono le attività sociali di una piazza** o in un immobile abbandonato che diventa la "casa del quartiere" o "del paese";
- **giovani che riutilizzano un vecchio arsenale** per farne un centro di socializzazione, di espressione artistica, di ritrovo musicale o un coworking;
- **mamme** che allestiscono playgroup per i loro bambini a turno nelle proprie case al termine dell'orario della scuola per le famiglie in cui i genitori continuano a lavorare.

Tutte queste persone hanno in comune il fatto di essere cittadini attivi. Anche tu che leggi, hai mai avuto voglia di sistemare un' aiuola, di dipingere una panchina, aggiustare un'altalena del parco giochi della tua città, di risolvere un problema di convivenza proponendo una soluzione possibile e semplice se fatta insieme agli altri? Se sì, tu, come tanti altri, sei allora un (potenziale o effettivo) cittadino attivo!

In conclusione, sono cittadini attivi tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che - indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza - **si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.**

Cittadinanza attiva e partecipazione sono complementari ma distinte, in quanto la cittadinanza attiva comporta non soltanto la partecipazione ai processi consultivi e decisionali ed alla definizione delle politiche pubbliche, ma anche un contributo diretto ed autonomo alla cura dei beni comuni: i cittadini attivi “fanno”, non solo decidono, ossia praticano insieme la cura di un bene. E lo fanno in autonomia, ossia per autonoma iniziativa. E questo è diverso dalle varie forme di partecipazione che talora gli enti pubblici pongono in essere per condividere alcuni processi decisionali o politiche (per esempio: sviluppo urbano, lavori pubblici, piani di mobilità, ecc) magari avvalendosi anche di figure professionali per strutturare processi partecipativi. Queste ultime sono forme di partecipazione “tecnicamente assistite” da professionisti, ma che non nascono e non si sviluppano per autonoma iniziativa dei cittadini. Anche se possono esservi molti punti di contatto e forse anche opportunità di coordinamenti e sinergie.

Così, applicando la sussidiarietà orizzontale giorno dopo giorno, le cittadine ed i cittadini attivi danno vita ad una dimensione della democrazia fondata non sulla delega bensì sull’assunzione diretta di responsabilità nella sfera pubblica, facendo vivere nella quotidianità, attraverso i beni comuni, i principi fondamentali della Costituzione.

Cura, non semplice manutenzione

Non usiamo mai, per descrivere quello che fanno i cittadini attivi, il termine “manutenzione”, ma **usiamo sempre il termine “cura”, perché ci si prende cura di qualcosa di fragile, come può essere un cucciolo, un bimbo o, appunto, un bene pubblico abbandonato.** In sostanza, la comunità si assume una responsabilità verso un certo bene, ma an-

che verso se stessa. E, come tutte le responsabilità, anche questa dura nel tempo e comporta che l'impegno di cura sia costante e duraturo in modo da garantire che il bene comune rimanga tale nel corso del tempo². Quindi, come già indicato, dietro ogni bene comune c'è una comunità: una comunità che non fa semplice manutenzione, ma che svolge azioni di cura trasformano quel bene in un bene per l'intera comunità, di interesse generale. Una comunità quindi "aperta".

La cura di solito viene considerata come un'attività prettamente familiare, da svolgersi prevalentemente nello spazio privato, i cui effetti benefici si esauriscono nell'ambito domestico. La nostra esperienza invece dimostra innanzitutto che essa può essere svolta anche nello spazio pubblico, anzi, che può acquistare un valore politico diventando uno dei modi con cui cittadini sempre più lontani dalla politica e dalle istituzioni riempiono e fanno vivere lo spazio pubblico, grazie ad attività di cura dei beni di tutti svolte con la stessa attenzione e la stessa passione con cui normalmente ci si prende cura dei beni propri.

Tutto il valore aggiunto invisibile, ma preziosissimo, del lavoro di cura dei beni comuni consiste quindi anche nella cura e ricostruzione, nel rafforzamento dei legami di comunità, nella creazione di capitale sociale, di integrazione, coesione, senso di appartenenza. Prendersi cura dei beni comuni del proprio quartiere insieme con i vicini e gli amici aiuta le persone ad uscire dalla solitudine, a sentirsi parte di una comunità, a valorizzare le competenze nascoste. Nel caso delle persone in difficoltà, partecipare alla cura dei beni comuni insieme con gli altri abitanti del quartiere è un modo per restituire loro identità e dignità, mostrando con i fatti che anche queste persone, come tutti, sono portatrici non solo di bisogni, ma di capacità.

² Vedi G. Arena, <http://www.labsus.org/2018/01/la-societa-della-cura-un-progetto-fondato-sullempatia/>

E' possibile **costruire intorno alla pratica quotidiana della cura, sia quella delle persone, sia quella dei beni comuni, un nuovo modello di vita nella città, addirittura un nuovo modello di società, la società della cura³.**

Regolamento

Labsus ha introdotto nel 2014, insieme con il Comune di Bologna, il **Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni**, approvato e in via di adozione in oltre 200 comuni in tutta Italia. È stato un successo inaspettato. Il Regolamento è disponibile sul sito www.labsus.org ed è stato scaricato da decine di migliaia di persone, cittadini ma anche amministratori, a testimonianza del fatto che pur essendo uno strumento molto semplice offre risposte concrete ed efficaci. Un prototipo elaborato recentemente da Labsus sulla base dell'esperienza di questi anni è riportato anche al termine di questo vademecum.

Il Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione. Le forme di collaborazione si sostanziano nella stipula dei c.d. "patti di collaborazione" nel pieno rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.

Adottare il Regolamento però non basta: alle amministrazioni pubbliche è demandato un certo grado di proattività nella diffusione e promozione di questo nuovo strumento, assicurandone la conoscenza e facilitando lo sviluppo di iniziative autonome da parte dei cittadini per la cura dei beni comuni. Parallelamente, i cittadini già attivi hanno un ruolo fondamentale, in termini di creatività, connessioni, sollecitazioni, affinché la collaborazio-

³ Vedi G. Arena, <http://www.labsus.org/2018/01/la-societa-della-cura-un-progetto-fondato-sullempatia/>

ne fra cittadini e istituzioni divenga una normale prassi amministrativa.

Il Regolamento però offre opportunità nuove ai cittadini: non solo rende possibile ciò che la Costituzione enuncia e che è ancora in gran parte inapplicato, ma anche offre il vantaggio di rendere stabile nel tempo, e non legato ad accordi temporanei con assessori o altre componenti dell'ente, le regole con cui si riconosce ai cittadini attivi il loro diritto di curare i beni comuni.

Amministrazione condivisa

Per amministrazione condivisa s'intende il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale, in riferimento ai beni comuni.

Si tratta di un cambiamento di ruolo della pubblica amministrazione (Pa), anche di tipo organizzativo. Di ruolo perché cambia la “regia”, ossia il tipo di governance dei beni comuni: si condivide tra cittadini e ente locale la cura dei beni comuni su un piano di parità. Si integrano quindi anche le deleghe di rappresentanza politica affidate alla componente politica dell'ente con i compiti e responsabilità che si assumono i cittadini: quelle che sono alla base del principio di sussidiarietà. Inoltre **l'amministrazione condivisa si contrappone idealmente, così facendo, anche al modello di amministrazione tradizionale, basato sul “paradigma bipolare” e dunque imperniato su rapporti asimmetrici**, di tipo verticale, autoritativi e gerarchici. Proprio per queste ragioni spesso l'introduzione del Regolamento di amministrazione condivisa produce resistenze all'interno degli enti e del suo personale, abituato a logiche più basate su competenze “settoriali” che a responsabilità condivise con i cittadini: la loro formazione culturale e le norme di diritto amministrativo sono orientate quindi in senso diverso. E questo tipo di cambiamenti connessi al regolamento possono richiedere anche un cambiamento di mentalità e di scelte politiche e organizzative del funzionamento dell'amministrazione certamente innovative.

E il modo migliore per ottemperare a quanto previsto dalla Costituzione, dal punto di vista organizzativo, **consiste nel creare innanzitutto fra i cittadini attivi e gli uffici del Comune un'interfaccia amichevole, facile, semplice e intuitiva**, come le icone che ormai costituiscono l'interfaccia con i nostri computer o smartphone.

L'interfaccia amichevole dei cittadini attivi con l'amministrazione comunale è un ufficio specializzato nei rapporti con i cittadini attivi. Una sorta di sportello unico dell'amministrazione condivisa, con un suo spazio ben visibile sul sito internet del comune e uno o più addetti formati in modo specifico per svolgere tale funzione di raccordo. E di questo ufficio vi dovrà essere chiara menzione anche nel regolamento.

Se il comune è troppo piccolo oppure non ha personale sufficiente per potersi permettere un ufficio specializzato (caso ormai frequentissimo), si può applicare la logica dell'alleanza, tipica dell'amministrazione condivisa, anche a questo ufficio. Si può anche immaginare un ufficio condiviso fra più comuni contigui, con personale preso a turno da ciascun comune.

Patti e proposte di collaborazione⁴

Ma se un cittadino e/o una associazione di cittadini vuol prendersi cura di un bene comune, come può giungere ad un "patto" di collaborazione con l'amministrazione comunale? Innanzitutto bisogna tener presente che questo tipo di attività fa parte del diritto riconosciuto al cittadino dall'art. 118 della Costituzione già ricordato. Ma, come indicato prima, il principio di sussidiarietà rimarrebbe solo enunciato se non vi fosse un regolamento che traduce il principio generale in concrete modalità previste da ogni ente per la cura dei beni comuni. **Il regolamento permette quindi ai cittadini di avere "regole" sul come giungere ad un patto con l'ammini-**

⁴ Si vedano alcuni esempi di proposta di patti e di patti di collaborazione nella parte seconda di questo vademecum.

strazione e come quest'ultima si debba comportare per "favorire l'autonomia iniziativa" dei cittadini quando svolgono attività di cura dei beni comuni nell'interesse generale. Insomma, **indica un percorso da compiere**.

Normalmente il passaggio primo consiste nel fare una proposta di collaborazione all'amministrazione. La proposta di collaborazione è **la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi**, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni urbani in forma condivisa con l'amministrazione, **a condizione che tali interventi non si configurino come forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti**. La proposta dei cittadini singoli o associati può essere spontanea oppure formulata in risposta ad **una sollecitazione** del Comune (per esempio quando l'ente indica con apposito bando quali aree o tipologie di beni privilegiare, sia pure non escludendo altri proposti dagli stessi cittadini).

Il patto di collaborazione è l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni urbani.

- **Non è un affidamento, un appalto di attività dell'ente**
- **Non è un contratto**, una negoziazione (non si regolano atti patrimoniali)
- **Non è un accordo** (ossia non sancisce quando si è già deciso)
- **Non è una convenzione** (non si tratta di svolgere un servizio dell'ente con associazioni)

Si introduce invece un nuovo strumento nell'ambito di una cornice di riferimento che è il regolamento, il cui strumento attuativo sono, appunto, i patti di collaborazione.

I patti, all'interno di questo percorso regolamentato, sono infatti un nuovo spazio, non organizzato stabilmente o in modo duraturo nel tempo, in cui persone diverse (singole o associate) si ritrovano, spesso anche in maniera del tutto occasionale, per prendersi cura di un bene comune. Pertanto è occasione di incontro e di aggregazione sociale (c'è chi dice che siano

nuove forme anche di volontariato) per cittadini, associazioni, operatori economici che sviluppano cooperazione, non in competizione, per obiettivi di interesse generale e su problemi specifici.

Attualmente in Toscana vi sono circa un centinaio di patti di collaborazione siglati e attivi.

Comunità: informare, comunicare, coinvolgere, condividere e collaborare

Spesso capita che, anche nei territori in cui vi sia il Regolamento, l'informazione circa la sua esistenza e le sue potenzialità è poco diffusa. I cittadini quindi spesso non sanno i diritti che sono loro riconosciuti dalla Costituzione e le opportunità che offre loro il Regolamento, ancor più dove vi siano enti locali che non hanno adottato nessun tipo di regolamento relativo ai beni comuni. Per questo è importante anche che Cesvot, insieme a Labsus, offrano innanzitutto questa informazione: per sapere ciò che potrebbe essere possibile, se lo si vuole. Informare comunque non sempre coincide con comunicare: si informa degli orari dei treni, dell'apertura di un locale o ufficio, di come utilizzare un farmaco o un prodotto.

- **Comunicare.** Si comunica quando si intende anche trasmettere una visione soggettiva; ti comunico l'entusiasmo di aderire ad un lavoro insieme da svolgere, l'interesse di tutti di rivitalizzare un bene abbandonato, di essere attivi rispetto ad un modo di vivere i nostri tempi passivamente... Comunicare un progetto relativo ai beni comuni è di importanza fondamentale: perché non si tratta di manutenzione, bensì di comunità che si crea e si rafforza prendendosi cura dei beni comuni. **La comunicazione è quindi il modo migliore per iniziare a far partecipi anche altri del percorso che si intraprende, per creare un maggiore coinvolgimento.** Non è quindi semplicemente informare (dato oggettivo), ma anche la trasmissione di una visione "soggettiva", un insieme di valori/vissuti insieme.

- **Condividere.** Ogni percorso di attuazione è anche un processo di **apprendimento**: con gli altri si capisce meglio come proseguire. Non si tratta di “indottrinare”, ma di apprendere reciprocamente perché quel bene può, per esempio, ricostituire legami comunitari: **coinvolgere per condividere**. Per condivisione (*dividere con*) s'intende partecipare insieme e offrire del proprio ad altri, quindi anche **“possedere insieme”**. Il significato è quindi più “forte” di collaborare (contribuire con altri, ciascuno nella propria misura e con propri compiti, alla realizzazione di un'opera, di un'attività, di un lavoro). La condivisione che si crea o si realizza nel percorso di un progetto relativo ai beni comuni crea anche le basi per nuovi modi di organizzare e gestire il bene comune: un diverso tipo di governance che potrebbe così assicurare la sostenibilità di quelle cure di beni comuni a cui i progetti si riferiscono.

- **Governance:** compartecipazione di attori plurimi nell'ambito del processo decisionale di organizzazione e sviluppo della cura dei beni comuni nel medio-lungo periodo (sostenibilità dei risultati: per es. Regolamento o altro). In sostanza, è la nuova organizzazione che si crea per gestire il processo di cura del bene: per esempio un comitato, un gruppo eterogeneo che si incontra stabilmente, un nuovo spazio non istituzionale, ecc. E questo spazio diventa nel tempo uno spazio di condivisione di responsabilità e compiti.

Collaborare e condividere comunque non significa negare la dimensione sociale dei conflitti che spesso segnano anche la storia e la difesa di alcuni beni comuni. Anzi: talora i patti ne sono il risultato e anche una fase di quello stesso percorso in cui sono riconosciuti alcuni diritti ai cittadini.

Collaborare non significa neppure sostituirsi all'Amministrazione nello svolgimento dei compiti ad essa spettanti. L'ambito in cui i cittadini possono attivarsi ed essere sostenuti dal Comune copre una serie indeterminata di azioni aggiuntive, integrative od ulteriori rispetto ai compiti che l'ente è tenuto a svolgere.

L'elemento centrale intorno al quale è possibile costruire una proposta è la **messa a disposizione, spontaneamente e a titolo gratuito, di risorse ed energie a favore della comunità**. Le motivazioni possono essere diverse, ma l'idea di base è che chi si rende promotore di pratiche di questo tipo lo faccia perché convinto che l'investimento sulla comunità possa portare un miglioramento nel suo modo di vivere la città.

Nel momento in cui dalla motivazione del proponente è in grado di determinarsi un beneficio per la comunità di riferimento, ecco che il Comune può legittimamente sostenere il progetto. Al centro della dinamica non vi sono quindi le risorse comunali ma quelle della comunità: le prime entrano in gioco solo nella misura in cui risultino in grado di abilitare, amplificare o moltiplicare le seconde.

Da questo assunto discende la consapevolezza che il ruolo che l'amministrazione è chiamata a svolgere nella valutazione delle proposte non sia tanto quello di un giudice astratto e distaccato che opera in termini di comparazione ed elaborazione di graduatorie, quanto piuttosto quello di un attore interessato allo sviluppo dei territori, impegnato in una valutazione caso per caso - ferma restando la trasparenza delle scelte e la capacità di motivarle - in grado di far leva sulle risorse della comunità affinché da esse possano generare utilità collettive⁵.

Sicurezza ed assicurazioni

Tra gli aspetti più problematici e dibattuti in merito all'attuazione dei regolamenti sulla collaborazione tra comuni e cittadini per la cura e la condivisione dei beni comuni urbani ricorre costantemente quello della sicurezza dei cittadini, sia di quelli che operano sia dei terzi che possano subire danni dalle attività compiute dai cittadini attivi. Il tema, di solito, può essere declinato in due modi diversi: il primo riguarda la necessità di dotare i cit-

⁵ Vedi *Report Bologna 2017 Beni comuni*, <http://informa.comune.bologna.it/iperbole/spor-tellosociale/notizie/2731/93496>

tadini attivi, singoli e associati, di polizze assicurative, il secondo concerne il tema della possibilità di applicare ai cittadini attivi la disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.⁶

Recentemente **la Corte dei conti ha riconosciuto piena legittimità alla cittadinanza attiva, anche se svolta da singoli cittadini:** dopo questa pronuncia, gli alibi che servivano ad alimentare dubbi sulla concreta realizzazione dell'amministrazione condivisa e dei patti di collaborazione sono fuggiti.⁷ Fra l'altro, poiché la Corte pone a carico dei comuni anche gli oneri assicurativi che i cittadini sostengono, vale la pena sottolineare e aggiungere a quanto già osservato, che non solamente Labsus, attraverso un accordo raggiunto con Unipol, ha proposto una specifica polizza di cittadinanza attiva, ma ci sono **novità interessanti che provengono dal nuovo Codice del Terzo settore** (decreto legislativo n. 117/2017). L'art. 18, infatti, rinvia all'approvazione di un apposito decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo economico l'adozione di **nuovi meccanismi semplificatori delle polizze**, prospettando così sistemi standardizzati che potrebbero favorire l'applicazione di polizze ad hoc, che riguardano anche la cittadinanza attiva. Inoltre, lo stesso articolo 18, al comma terzo, stabilisce che in sede di convenzione le pubbliche amministrazioni sostengano gli oneri che gli enti del terzo settore affrontano. Sebbene questo non risolva l'annosa questione dell'assicurazione dei singoli cittadini attivi, suggerisce una soluzione da adottare anche per i patti di collaborazione, **rendendo costante e ordinario l'impegno dei Comuni a sostenere gli oneri delle polizze assicurative dei cittadini**, ipotesi che peraltro è sempre percorribile sotto forma di favore che gli enti locali assicurano ai cittadini attivi. Circa le tematiche della sicurezza si fa presente inoltre la inapplicabilità del decreto 81 del 2008, in quanto si tratta di attività svolte in autonomia dai cittadini e non all'interno dell'organizzazione dell'Ente. Su questi temi anche l'Anci svolge corsi di formazione per enti locali.

⁶ Vedi Fabio Gigliani, <http://www.labsus.org/2017/12/sicurezza-e-amministrazione-condivisa-i-cittadini-attivi-non-sono-dipendenti/>

⁷ Idem, <http://www.labsus.org/2017/12/una-storica-pronuncia-della-corte-dei-conti-legittima-lamministrazione-condivisa/>

Tre “leve” per fare comunità

Abbiamo già precisato che i cittadini attivi svolgono:

- attività a beneficio della collettività (interesse generale) ossia a beneficio di tutti (non solo per il “gruppo” o l’associazione dei cittadini);
- svolgono queste attività per “autonoma iniziativa”: non sono solo passivi «utenti» di servizi o «sudditi» di una amministrazione pubblica, né svolgono attività per conto dell’amministrazione;
- svolgono attività di cura (non semplice manutenzione) di uno specifico bene insieme ad altri, singoli o associati, valorizzando la dimensione comunitaria;
- spesso utilizzando ciò che è abbandonato o sottoutilizzato, soprattutto di proprietà pubblica e per un tempo determinato;
- talora facendo un patto con l’amministrazione, dove l’ente locale ha adottato uno specifico regolamento che mette a disposizione alcuni supporti in modi e tempi concordati.

Abbiamo anche precisato che con il Regolamento ed i patti si avvia un cambiamento più ampio dell’ente, che abbiamo chiamato “Amministrazione condivisa” e che pone le basi per un sistema di governance nuovo dei beni comuni, “misto” e su un piano di parità con i cittadini.

A questo punto possiamo anche individuare almeno tre caratteristiche che possono connotare un patto di collaborazione (o proposta o progetto) e che potremmo collocare su una sorta di ideale continuum di intensità di “comunità” creata:

- 1) il bene comune di cui s’intende prender cura dovrà essere a disposizione di tutti, aperto all’utilizzo/fruibilità collettiva e non esclusiva di alcuni, siano essi associazioni o cittadini;
- 2) la comunità che intorno a quel bene comune si occupa della cura sarà una comunità “aperta”, ossia il percorso attuato attraverso il patto di collaborazione (o comunque attraverso un progetto o atti-

vità promosse dei cittadini) dovrà essere il più possibile “inclusivo” in modo anche da ampliare la comunità stessa che attorno a quel bene si crea e si consolida

3) il tipo di governance o organizzazione che si crea durante il processo e come base anche successiva per la cura di quel bene comune dovrà essere essa stessa “aperta” ed inclusiva di tutte le componenti che potranno essere interessate alla gestione del bene comune considerato. Innanzitutto quindi un patto con l’amministrazione locale che diventa anche nuovo tipo di governance del bene comune: presupposto di base per la sua sostenibilità.

Laboratori e sviluppo locale

Le riunioni dei laboratori, ossia di quegli incontri tra cittadini, associazioni, istituzioni, centri di servizi del volontariato svolti in **ambiti non “formali” organizzati nei territori** per raccogliere proposte di patti e rendere noto ai cittadini il percorso attuativo del regolamento, hanno spesso evidenziato, in quei territori dove sono stati condotti con l’ausilio di Labsus, un racconto collettivo: la capacità e le competenze dei partecipanti ai laboratori ad essere interpreti dello “*spirito dei luoghi*” in cui vivono acquisendo e trasmettendo anche agli altri, questa identità. Chi si occupa di ripulire un giardino, di abbellire una piazza dove magari oggi si spaccia, un sottopasso sporco e lurido, una scuola decadente, ama quei posti perché vi ritrova un’identità propria e collettiva: quella del luogo stesso, lo “spirito” del luogo, con tutta la sua storia. Esattamente come se fosse una persona: essi ne valorizzano la personalità, il carattere. Ogni bene comune del territorio ne rappresenta un tassello fondamentale.⁸

E il laboratorio è la sede dove confluiscono i protagonisti della cura di quei beni comuni, di quella identità che essi ricompongono, collettivamente e in modo dinamico: non è nostalgia del passato, ma ridisegnare il futuro su solide basi comuni. Si afferma infatti da parte di alcuni partecipanti che il valore aggiunto dei laboratori è stato quello di mettere intorno ad uno stesso tavolo, in una stessa stanza, cittadini diversi e dipendenti pubblici,

in un ambiente spesso non istituzionale, svelando innanzitutto a loro stessi una **dimensione “corale” della cura dei beni comuni**: attraverso i beni comuni essi in effetti curano l’insieme, ossia la comunità ed il territorio. Si tratta di una “calda corallità civile”, come qualcuno l’ha nominata, che ha in sé anche i germi delle capacità “produttive” di un territorio: un ambiente civico “speciale” in cui si sviluppa l’ *“humus civico”* dei partecipanti che siedono ai tavoli, mettendo al centro non più i singoli beni comuni di cui si curano, ma anche il loro insieme, evidenziando le loro connessioni.

Così, man mano che competenze e saperi confluiscono nella “calda corallità civile” di ogni tavolo laboratoriale, si sviluppa una sorta di “coscienza collettiva del territorio” in cui gli aspetti produttivi, sociali e personali, si mescolano con altri di tipo culturale, dando origine, intorno ai beni comuni, anche a ulteriori capacità, competenze e attività connesse.

Queste attività non sono separabili dalle proposte di patti di collaborazione che nei tavoli confluiscono. Anzi: ne sono la concreta espressione.

Quindi, non solo **i patti creano comunità, ne rafforzano l’identità e le potenzialità, ma anche, per tale via, favoriscono un ambiente abilitante per un tipo di sviluppo locale “endogeno”**, se così possiamo chiamarlo, fondato sui beni comuni.⁹ Perché rafforzano il capitale sociale, la cultura e fiducia reciproca, l’identità dei luoghi: questa è la base anche dei tessuti produttivi locali. Ed perché i beni comuni creano una sorta di “indotto”, aprendo opportunità per nuove attività sociali ed economiche, valorizzando luoghi prima abbandonati, in degrado. Quindi, per tale via, si crea anche sviluppo locale.

⁹ Vedi Rossana Caselli, <http://www.labsus.org/2017/09/i-laboratori-civici-per-uno-sviluppo-locale-fondato-sui-beni-comuni/>

Reti e distretti

Attualmente in Toscana vi sono 27 Comuni con il Regolamento (quasi tutti i capoluoghi) e circa una decina hanno intrapreso un percorso per l'adozione dello stesso. In termini di popolazione interessata, si tratta di 1.405.875 abitanti in quei territori in cui sono stati già adottati i regolamenti: un numero assoluto che costituisce una particolarità della nostra regione!

In Toscana, Labsus ha creato una rete inizialmente di dipendenti di enti locali in cui è stato adottato o sta per essere adottato il Regolamento. In Toscana la rete è infatti ormai operativa da circa 3 anni. I temi da trattare nelle riunioni della rete sono stati scelti insieme e a volte abbiamo costituito dei gruppi di approfondimento e uno scambio di pratiche non formalizzato. Ma anche gruppi di esperti locali per indicare una sorta di linee-guida su temi di particolare rilievo, su cui sembrano esservi talora elementi interpretativi controversi, come nel caso della sicurezza, o proposte/progetti da condividere come quelli di formazione.¹⁰

Normalmente la rete toscana si rivolge a funzionari e dirigenti di enti dell'amministrazione condivisa, ma nel tempo questi incontri sono stati aperti anche ad amministratori e poi sempre più anche a cittadini o associazioni che chiedevano di parteciparvi, come anche ai **Centri di servizio per il volontariato** (Csv). Va detto anche che questa rete c'è stata in questi 3 anni e ci sarà sin tanto che è utile: non c'è nessun obbligo, nessun costo a carico dei comuni e nessun "attestato di merito". La partecipazione è quindi del tutto volontaria e c'è solo se è ritenuta utile. Ma la costanza degli incontri e dei partecipanti in questi tre anni è sicuramente un importante indicatore dell'utilità "percepita" dai Comuni.

⁹ Vedi anche, sia pure con approccio diverso, Collaboratoscana: www.regione.toscana.it/-/collaboratoscana-economia-collaborativa-e-beni-comuni

¹⁰ Vedi Rossana Caselli, *La toscana ed i beni comuni: tra il dire ed il fare c'è di mezzo la rete* <http://www.labsus.org/author/caselli/>

Nel corso degli ultimi incontri è emersa anche l'esigenza di sperimentare in alcuni territori forme di **distretti di amministrazione condivisa**, in cui si ipotizzano scambi di esperienze, di risorse e servizi, come per esempio tra i Comuni di Firenze, area metropolitana.

La rete è strategica perché è parte di un modello emergente di diffusione dell'amministrazione condivisa sui territori. L'alleanza con i cittadini singoli ed organizzati, che sta alla base dei regolamenti di amministrazione condivisa, può svilupparsi all'interno di una cornice favorevole che vada oltre il singolo comune, ma richiede **una elaborazione sovracomunale di riflessioni teoriche, politiche e anche normative** (vedi, ad esempio, le due recenti proposte di legge regionali sulla sussidiarietà in esame al consiglio regionale toscano). Insomma, un sistema che "favorisca l'autonoma iniziativa dei cittadini" ai vari livelli istituzionali. E la rete crea questo nuovo spazio che è innanzitutto di incontri e con interlocutori diversi, che diventa così lentamente anche un nuovo spazio di *governance* e, attraverso i beni comuni, si nota la tendenza a far emergere, in questi "spazi", anche nuovi "vettori" non solo di sviluppo di comunità, ma anche di sviluppo locale in senso ampio, come già detto.

Parte Seconda

Schede di proposte e di patti di collaborazione, regolamento e reti

Scheda di prima nota per una proposta di patto

Ecco qui di seguito un esempio pratico di prima traccia di patto. Questo costituisce un modello di scheda normalmente utilizzato nei laboratori territoriali attivati in alcuni Comuni della Toscana per la raccolta di idee propositive di patti di collaborazione.

Proposta di Patto di Collaborazione

Titolo e oggetto

Referente

1. Cosa vogliamo fare?
2. Chi partecipa al nostro patto?
3. Quali attività realizziamo?
4. Cosa possiamo fare noi?
5. Quale supporto cerchiamo dal comune?
6. Cosa possiamo fare da subito per stendere il patto?

Proposta di patto compilata in base allo schema

Proposta di patto di collaborazione (Lucca)

CANALE OZZERI

Portavoce: XXX (con telefono ed e-mail)

Il patto proposto mira a creare un'area votata alla promozione di sani stili di vita e alla costruzione di spazi di incontro e socializzazione. La zona interessata dal patto sarà in una prima fase relativa al tratto di canale situato nel quartiere Pontetetto. In una seconda fase si prevede l'espansione dell'area interessata dal patto alle due sponde del canale Ozzeri dall'impianto di depurazione delle acque fino alla zona sottostante gattaiola

1. Cosa vogliamo fare?

- Percorsi pedonali e ciclabili segnati con cartellonistica e regolamento specifico dell'area in questione.
- Aree attrezzate per:
 - riposo e incontro (panchine)
 - parcheggio biciclette (rastrelliere)
 - sport (piccolo percorso vita)
 - bird watching (protezioni per osservazione volatili)
- Barriere a limitazione del traffico motorizzato.

2. Chi partecipa al nostro patto?

- Cittadini e associazioni di quartiere (comitati, gruppi, ecc.), sportive, di tutela ambientale e naturale, di promozione della mobilità dolce.
- Amministrazione comunale attraverso un supporto in termini di:
 - regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni

materiali
assicurazione per i volontari
competenze degli uffici tecnici

3. Quali attività realizziamo?

- Mantenimento dell'area.
- Sviluppo dei percorsi e delle aree attrezzate.
- Creazione di eventi (gare, set fotografici, giornate di osservazione).

4. Cosa possiamo fare noi?

Realizzazione e manutenzione: organizzazione di giornate di pulizia e mantenimento delle attrezzature

5. Quale supporto cerchiamo dal comune?

- Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni.
- Costruire insieme ai cittadini il regolamento per la fruizione dell'area.
- Supporto ai volontari per il controllo della zona.
- Fornire eventuali materiali e attrezzature (cartellonistica, installazioni ginniche, ecc).
- Veicolare e diffondere informazioni sull'area (info su sito web, predisposizione di volantini, ecc) per promuoverne l'utilizzo da parte della cittadinanza.

6. Cosa possiamo fare da subito?

- Realizzare il progetto di dettaglio della zona individuata mediante sopralluoghi e analisi del territorio.
- Realizzare i primi tracciati e valutare la realizzazione.

Uno schema-tipo di patto di collaborazione

Patto di Collaborazione per la cura dei beni comuni (materiali/immateriali)

tra il Comune di e l'Associazione..... per la cura del
..... approvato con atto dirigenziale n. del

Nel rispetto dei principi sanciti e delle prescrizioni del **Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani**, di seguito denominato Regolamento Beni Comuni.

PREMESSO

- Che l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di....., in accoglimento di tale principio, ha approvato apposito Regolamento con atto del C.C. n. 43 del 27/10/2015 che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni;
- che l'Amministrazione individua nei vari Uffici Comunali l'interfaccia che cura i rapporti con Associazioni/Comitati e cittadini per pervenire alla stesura dei **Patti di Collaborazione** come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa, che nel caso in esame definisce:

TRA

Il Dirigente nato il Cod. Fisc..... Settore..... in qualità di rappresentante del Comune nominato con atto n.... del.....

E

l'Associazione/cittadini _____ con sede nel Comune di Bucine, via _____

(cod.fisc. _____), costituita in data _____ rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. _____ nato a _____ il _____ ;

1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

Il presente **Patto di Collaborazione** definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e l'Associazione/cittadini _____ che ha come finalità la gestione condivisa di _____, come dettagliato nella nota/progetto presentato al Comune il..... , allo scopo di perseguire scopi di promozione e solidarietà sociale e volte a favorire il miglioramento della qualità e della quantità di iniziative presenti in loc.____ (zona.....). Le attività, che mirano al coinvolgimento di residenti, cittadini, frequentatori dell'area e della comunità in senso più ampio, verranno svolte negli spazi _____. La finalità della collaborazione con il Comune è l'attuazione degli interventi coprogettati e concordati, così specificati in linea generale ed esemplificativa:

Quanto previsto verrà attuato nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto della Associazione /Comitato/cittadini, sulla base di una programmazio-

ne condivisa e dinamica; le attività specifiche di cura degli spazi fisici verranno concordate in fase di tavolo di coprogettazione, in particolare per quanto riguarda la piccola manutenzione e le modalità concrete di intervento, e si andranno a definire tenendo conto delle prescrizioni tecniche e delle modalità indicate dai competenti uffici.

2.MODALITA' DI AZIONE

Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi dell'efficienza, sussidiarietà, economicità, trasparenza e qualità, ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, mediante piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione.

Per realizzare le attività di cui al punto 1 si prevede, se necessario, l'attivazione di un tavolo di confronto, condivisione e aggiornamento da convocarsi stabilmente a cadenza periodica, ogniqualevolta una delle parti ne faccia espressa richiesta. Il tavolo rappresenta la sede per effettuare il monitoraggio sull'andamento delle attività in corso e per definire le attività successive, manifestando eventuali criticità, esigenze e proposte.

In tale sede va definito anche il programma periodico delle attività da svolgersi in_____ e nelle aree circostanti.

Detto tavolo è composto dal Presidente della Associazione o suo delegato dal rappresentante del Comitato o suo delegato, i quali saranno affiancati secondo esigenza rispettivamente da:

- personale dell'Amministrazione ed eventuali tecnici;
- da soggetti ritenuti funzionali alla contingenza.

3. RUOLO E RECIPROCI IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI, REQUISITI E LIMITI DI INTERVENTO

L'Associazione/ Il Comitato si impegna a:

- _____

- svolgere le proprie attività con continuità sino allo scadere del presente Patto di Collaborazione o alla risoluzione anticipata dello stesso;
- verificare il puntuale rispetto degli obblighi previsti nel presente Patto di Collaborazione da parte dei propri membri;
- dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni nello svolgimento delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere sul corretto svolgimento del presente Patto di Collaborazione;
- utilizzare con la dovuta cura e diligenza il materiale e le attrezzature eventualmente fornite dal Comune impegnandosi a restituirli al momento della scadenza del presente Patto di Collaborazione;
- attuare la programmazione delle attività in accordo con il Comune, tenendo anche conto, di interventi e progetti già in essere nell'area ;
- non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale del bene, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Comune;
- dare adeguata evidenza per il tramite dei propri strumenti comunicativi (sito internet, pubblicazioni...);
- fornire al Comune una relazione programmatica iniziale/in itinere/finale, illustrativa delle attività svolte.

Il Comune si impegna a:

- fornire alla Associazione/Comitato tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento dei Servizi interni all'Amministrazione Comunale;
- realizzare, se necessario, gli adeguamenti necessari per rendere mag-

giornamente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza, compatibilmente con la fattibilità e le risorse disponibili;

- promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta nell'ambito della collaborazione con il Comune e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto;
- affiancare l'Associazione/Comitato nella cura delle relazioni con il territorio.

4. COPERTURE ASSICURATIVE E ADEMPIMENTI ACCESSORI

I soggetti coinvolti, in relazione alla tipologia di attività che si impegnano a svolgere, dichiarano di aver ricevuto adeguata informazione circa le modalità operative al fine di operare in condizioni di sicurezza e di rispetto della vigente legislazione in tema di prevenzione e sicurezza, avvalendosi delle rispettive coperture assicurative ed eventualmente attivando coperture assicurative specifiche (ad es. i volontari coinvolti nel Patto potranno essere assicurati dall'Amministrazione Comunale e da altri soggetti, i quali devono essere ciclicamente informati riguardo i nominativi delle persone impegnate nelle attività a rischio, ecc.).

5. FORME DI SOSTEGNO

Il Comune – come concordato in fase di co-progettazione – sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso:

- a) l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;
- b) altre forme di supporto, valutate in base alle risorse disponibili e nell'ottica del principio di sussidiarietà.
- c) un eventuale contributo finanziario a copertura dei costi da sostenere pari a euro..

6. DURATA DEL PATTO DI COLLABORAZIONE E CAUSE DI SUA ANTICIPATA RISOLUZIONE

1. Il presente Patto di Collaborazione ha durata fino al _____ a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica che l'accordo sia stato attuato correttamente e nulla ostando, le parti possono pervenire ad una prosecuzione.

2. L'inosservanza delle clausole del presente Patto o del Regolamento da cui deriva, da parte di singoli aderenti alla formazione sociale, può causare richiesta di esclusione del soggetto e delle sue azioni dalla formazione sociale o conclusione della collaborazione con l'intero gruppo. L'utilizzo dei beni comuni per finalità diverse da quelle qui riportate o la fruizione, anche parziale, dei beni stessi da parte di diverso utilizzatore, se non autorizzato dal Comune e, più in generale, l'inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti punti costituirà causa di risoluzione, previa diffida, del Patto di Collaborazione.

3. Eventuale risoluzione anticipata può avvenire per decisione bilateralmente determinata e motivata da necessità comprovate o per inadempienze rilevanti degli impegni assunti, da sollevare per iscritto.

4. Ciascuna delle parti può risolvere il presente Patto di Collaborazione in ogni momento mediante comunicazione scritta con preavviso di tre mesi.

FIRME

Un orto per tutti (Bologna)

Il progetto “Un orto per tutti” vuole essere una esperienza volta ad incrementare la valenza ecologica e paesaggistica dell’area ortiva sita in via Bombicci all’interno del giardino “Peppino Impastato”, nonché la realizzazione di un luogo di scambio e di apprendimento sui temi della coltivazione locale e sostenibile. L’Associazione che gestirà l’orto applicherà un sistema di tipo condiviso, la coltivazione e manutenzione di tutta l’area, dei frutteti e dei manufatti avverrà secondo principi di sostenibilità e sarà orientata ai principi dell’agricoltura biologica, garantendo la continuità delle coltivazioni.

Forme di sostegno:

- un incontro con un tutor individuato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Fondazione Villa Ghigi, per istruire l’Associazione ai principi di agricoltura biologica;
- la fornitura di sacchi per la raccolta dei rifiuti;
- la semplificazione di carattere procedurale in relazione agli adempimenti per l’ottenimento dei permessi, comunque denominati, o eventuali esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali, strumentali alla realizzazione delle attività o all’organizzazione di piccoli eventi o iniziative di autofinanziamento o funzionali ad aumentare il coinvolgimento della cittadinanza nelle attività di cura condivisa.

Ambito territoriale: Quartiere Navile.

A cura di: Associazione Orto giardino Peppino Impastato.

¹¹ Vedi <http://comunita.comune.bologna.it/beni-comuni>. Si veda anche il *Report 2017 Bologna Beni comuni* sullo stesso sito.

Clown in corsia, una missione di gioia (Bologna)

Attività di preparazione dei volontari clown con lo scopo di impostare le azioni di intervento presso le strutture ospedaliere aderenti. Gli operatori clown sono preparati dall'associazione "Vip Bologna Odv" attraverso percorsi gratuiti di aggiornamento teorico e tecnico per circa 100 ore annue tra allenamenti serali e servizi clown, con lo scopo di portare un sorriso ai pazienti di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali del territorio.

Forme di sostegno:

- la disponibilità gratuita e non esclusiva della sala polivalente sita in via L. Berti 2/9 per la realizzazione dell'attività, nei periodi gennaio-luglio e settembre-dicembre, nelle giornate del martedì e giovedì - a settimane alterne - in orario serale dalle 20.30 alle 23, e circa un sabato al bimestre dalle 9.30 alle 12.30;
- la disponibilità gratuita della sala consiliare in due occasioni l'anno, in particolare per tre giornate di aggiornamenti e confronto dal venerdì alle 17.30 fino alla domenica pomeriggio;
- l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;
- la possibilità per la Proponente, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate, di realizzare forme di pubblicità, secondo le modalità concordate, quali spazi dedicati negli strumenti informativi del Comune.

Ambito territoriale: Quartiere Porto-Saragozza.

A cura di: [VIP Bologna ODV](#).

No Tag Scuole 2018 – Quartiere Porto-Saragozza (Bologna)

Gli istituti scolastici proponenti e alcune associazioni del territorio, tramite il patto di collaborazione sottoscritto, hanno rinnovato l'impegno di

valorizzazione dei Beni Comuni e di contribuire ad affermarne la cultura ed il rispetto nelle giovani generazioni. In particolare la collaborazione è finalizzata alla realizzazione di attività, con il supporto materiale e logistico da parte del Comune, inerenti alla cura e alla riqualificazione delle aree o superfici interessate da vandalismo grafico.

Gli istituti scolastici parteciperanno ad attività di contrasto al vandalismo grafico sia con azioni di ritinteggiatura di superfici murarie sia con attività teoriche in classe sul tema. Le aree di intervento già individuate sono i muri esterni del Pacinotti e quelli interni di alcune aule delle Rubbiani, mentre il Minghetti si propone per la riqualificazione di porzioni di via Del Riccio e di vicolo Stradellaccio. Seguiranno interventi sul campo secondo la modalità “adotta una strada”, con ogni classe si concorderà un tratto di strada su cui intervenire e la strada sarà scelta, indicativamente, in prossimità della scuola di riferimento, ovvero le classi si impegneranno nella cura degli spazi scolastici scelti.

Forme di sostegno:

- fornitura in comodato d'uso di materiali, attrezzature e dispositivi di protezione individuale necessari alla realizzazione degli interventi, in particolare al gruppo di cittadini volontari è stato consegnato materiale (vernici, diluente, pennellesse) per un valore di 818,68 euro.
- l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;

Ambito territoriale: Quartiere Porto-Saragozza.

A cura di: Liceo Classico Marco Minghetti, Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Crescenzi Pacinotti, Istituto Professionale Statale per l'Artigianato e i Servizi Aldrovandi Rubbiani, gruppo di cittadini volontari “No Tag Porto-Saragozza”, Lions Club Bologna San Luca.

[Patti correlati No Tag Porto-Saragozza](#)

Pedibus (Bologna)

Il Comitato Genitori IC 12 rinnova il progetto del Piedibus mirato alla promozione della mobilità sicura e sostenibile casa-scuola. Lo scopo è quello di consolidare negli adulti e nei bambini l'abitudine di fruire della città a piedi e con altri mezzi sostenibili. Inoltre l'attivazione di un Piedibus permette di avvicinare i bambini all'educazione stradale, all'attività fisica, all'autonomia e di contribuire alla riduzione del traffico privato e dell'inquinamento. Il progetto prevede l'attivazione di tre percorsi attivi, sotto la supervisione di accompagnatori volontari, ciascuno per due giorni alla settimana con la possibilità di aumentare i giorni: il percorso **Blu** con capolinea zona Fossolo 2, il percorso **Verdino** con capolinea via Allende - altezza ciclabile, ed il percorso **Rosso** con partenza da via Spartaco.

Forme di sostegno:

- l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;
- la collaborazione nella predisposizione e nella stampa del materiale informativo e pubblicitario;
- un contributo di carattere finanziario, a parziale copertura dei costi da sostenere per far fronte al progetto, nel limite massimo di € 800,00.

Ambito territoriale: Quartiere San Donato-San Vitale.

A cura di: Comitato Genitori IC 12.

Cura della via Fondazza e delle strade limitrofe – Quartiere Santo Stefano (Bologna)

Un gruppo di cittadini ha sottoscritto il presente patto di collaborazione al fine di intervenire sul mantenimento della pulizia e dell'accoglienza di via Fondazza con l'obiettivo di rimuovere i graffiti dai muri non solo di via Fondazza ma anche delle vie limitrofe, e di effettuarne il pristino a tinta.

Forme di sostegno: materiali in natura, fornito una tantum e se richiesto dal Proponente (guanti, scoconi/deragnatori, raschietti, scope, stracci, bidoni per rifiuti con ruote, palette) e un contributo a carattere finanziario a parziale copertura dei costi da sostenere, per far fronte a necessità (vernici e componenti) non affrontabili con sostegni in natura, nel limite massimo di Euro 1.780.

Ambito territoriale: Quartiere Santo Stefano.

A cura di: Gruppo informale di cittadini.

Un esempio di patto di collaborazione siglato (Comune di Cortona)

Patto di Collaborazione per la cura dei beni comuni materiali e immateriali

Approvato con D.D.n...

Tra il Comune di Cortona, e ATHENA Soc. Coop. Sociale, Cooperativa Sociale L'ARCA 1, AGESCI Cortona 1, per la **ri-costruzione di una nuova etica dei rapporti tra le generazioni e per la cura e rigenerazione del pallaio c/o il Centro Diurno e Residenziale per anziani "C.Sernini"- Camucia**

Nel rispetto dei principi sanciti e delle prescrizioni del **Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani**, di seguito denominato Regolamento Beni Comuni.

PREMESSO

- Che l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- Che il Comune di Cortona, in accoglimento di tale principio, ha approvato apposito Regolamento con atto del C.C. n. 82 del 22/12/2014 che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni materiali e immateriali;
- Che l'Amministrazione individua nei vari Uffici Comunali l'interfaccia

che cura i rapporti con Associazioni/Comitati e cittadini per pervenire alla stesura dei **Patti di Collaborazione** come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in coprogettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa, che nel caso in esame definisce:

TRA

Ombretta Lucherini, in qualità di rappresentante del Comune nominata con atto di G.M. n.28/2015;

E

Ostili Marisa, in qualità di Presidente di ATHENA Soc. Coop. Sociale, con sede in Cortona, Località Ossaia, 60;

E

Palmieri Fabio, in qualità di Presidente della Cooperativa Sociale “L’ARCA 1” onlus, con sede in Monte San Savino (Ar), via Fiorenzuola n. 16;

E

Piegai Francesco, in qualità di Capogruppo gruppo scout AGESCI Cortona 1, con sede in Cortona, via S. Nicolò,8;

1.OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di Cortona e ATHENA Soc. Coop. Sociale, Cooperativa Sociale L’ARCA 1, AGESCI Cortona 1, al fine di raggiungere scopi e finalità sociali:

- Individuare obiettivi comuni a giovani e anziani che consentano di supportarsi a vicenda con i loro diversi “bagagli” di esperienza;
- Fornire concrete occasioni di verifica dell’infondatezza degli stereotipi che connotano sia l’immagine della vecchiaia che dell’età giovanile;

Le Cooperative ATHENA Soc. Coop. Sociale, la Cooperativa Sociale L'ARCA 1, e il gruppo AGESCI Cortona 1, in attuazione del Regolamento per la cura e rigenerazione dei beni comuni materiali e immateriali, in data 27/11/2015 hanno offerto all'Amministrazione Comunale la disponibilità a svolgere attività di volontariato per l'attuazione del progetto relativo alla **ri-costruzione di una nuova etica dei rapporti tra le generazioni e per la cura e rigenerazione del pallaio c/o il Centro Diurno e Residenziale per anziani "C.Sernini"- Camucia** con l'obiettivo di:

- Fornire stimoli positivi per la ri-costruzione di una nuova etica dei rapporti tra le generazioni, anche in considerazione dell'assenza di anziani in molte famiglie dei bambini e adolescenti del "NonSoloCompiti";
- Ispirare il confronto tra generazioni al criterio di reciprocità, per un arricchimento comune che vada oltre la solidarietà di una generazione verso l'altra, dal momento che è bisogno vitale di tutte le generazioni fare amicizia e condividere esperienze con persone di età diverse per una più ricca conoscenza dei cicli di vita;
- Condividere esperienze concrete, in contesti di vita quotidiani e al di fuori di manifestazioni o occasioni particolari, dei concetti di responsabilità, impegno civico e solidarietà (anche grazie alla testimonianza di volontariato dei due Rover e al ripristino del pallaio del Centro Diurno e Residenziale "C.Sernini").

Quanto previsto verrà attuato sulla base di una programmazione condivisa e dinamica, tenendo conto delle prescrizioni e delle modalità indicate dai competenti uffici comunali.

2. MODALITA' DI AZIONE

Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria

attività ai principi dell'efficienza, sussidiarietà, economicità, trasparenza e qualità, ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, mediante piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della progettazione partecipata dei bambini.

Per realizzare le attività di cui al punto 1) si prevede, se necessario, l'attivazione di un tavolo di confronto, condivisione e aggiornamento da convocarsi stabilmente a cadenza periodica, ogni qualvolta una delle parti ne faccia espressa richiesta. Il tavolo rappresenta la sede per effettuare il monitoraggio sull'andamento delle attività in corso e per definire le attività successive, manifestando eventuali criticità, esigenze e proposte. In tale sede va definito, eventualmente, anche il programma periodico delle attività da svolgersi relativamente all'attuazione del progetto.

Detto tavolo è composto dai Presidenti delle Cooperative e Associazione o loro delegati, che saranno affiancati secondo l'esigenza rispettivamente da:

- personale dell'Amministrazione ed eventuali tecnici;
- da soggetti ritenuti funzionali alla contingenza.

3. RUOLO E RECIPROCI IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI, REQUISITI E LIMITI DI INTERVENTO

ATHENA Soc. Coop. Sociale, la Cooperativa Sociale L'ARCA 1, e il gruppo AGESCI Cortona 1 si impegnano a:

- comunicare i nominativi dei referenti del progetto;
- svolgere le proprie attività con continuità sino allo scadere del presente Patto di Collaborazione o alla risoluzione anticipata dello stesso;
- verificare il puntuale rispetto degli obblighi previsti nel presente Patto di Collaborazione da parte dei propri membri;

- dare immediata comunicazione ai Servizi Sociali del Comune di eventuali interruzioni o cessazioni nello svolgimento delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere sul corretto svolgimento del presente Patto di Collaborazione;
- utilizzare con la dovuta cura e diligenza il materiale e le attrezzature eventualmente fornite dal Comune impegnandosi a restituirle al momento della scadenza del presente Patto di Collaborazione;
- sviluppare autonomia nel reperimento delle risorse di autofinanziamento e nella gestione interna delle stesse, al fine di garantire la sostenibilità delle attività promosse e la copertura degli eventuali costi generici di esercizio;
- attuare la programmazione delle attività in accordo con i Servizi Sociali del Comune, tenendo anche conto, di interventi e progetti già in essere nell'area;
- non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale del bene, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Comune;
- dare adeguata evidenza per il tramite dei propri strumenti comunicativi (sito internet, pubblicazioni...);

Il Comune si impegna a:

- fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività mediante il coinvolgimento dei Servizi interni all'Amministrazione Comunale e in particolare dell'Ufficio Servizi Sociali quale referente del presente Patto;
- fornire, compatibilmente con le risorse disponibili, materiale e attrezzature richieste nel progetto, per la cura e rigenerazione del pallaio c/o il Centro Diurno e Residenziale per anziani "C.Sernini" Camucia;
- realizzare, se necessario, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nel progetto, compatibilmente con la fattibilità e le risorse disponibili;

- promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta nell'ambito della collaborazione con il Comune e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto proposto;

4. COPERTURE ASSICURATIVE E ADEMPIMENTI ACCESSORI

La Cooperativa ATHENA Soc. Coop. Sociale, la Cooperativa Sociale L'ARCA 1, e il gruppo AGESCI Cortona 1, si impegnano a sottoscrivere per accettazione ed a rispettare le indicazioni fornite dal Comune circa le modalità operative cui attenersi al fine di operare in condizioni di sicurezza e ad utilizzare correttamente il materiale fornito in dotazione o concordato con il Comune compresi eventuali dispositivi di protezione individuale occorrenti. I Presidenti di ATHENA Soc. Coop. Sociale, la Cooperativa Sociale L'ARCA 1, e il gruppo AGESCI Cortona 1, in qualità di legali rappresentanti, si assumono l'obbligo di stipulare, se non già in possesso, eventuale polizza assicurativa e di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente Patto di Collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni a cose o persone che dovessero verificarsi durante le attività, oggetto del presente Patto.

5. DURATA DEL PATTO DI COLLABORAZIONE E CAUSE DI SUA ANTICIPATA RISOLUZIONE

1. Il presente Patto di Collaborazione ha durata fino al 31-12-2017 a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica che l'accordo sia stato attuato correttamente e nulla ostando, le parti possono pervenire ad una prosecuzione.

2. L'inosservanza delle clausole del presente Patto o del Regolamento

da cui deriva, da parte di singoli aderenti alla formazione sociale, può causare richiesta di esclusione del soggetto e delle sue azioni dalla formazione sociale o conclusione della collaborazione con l'intero gruppo. L'utilizzo dei beni comuni per finalità diverse da quelle qui riportate o la fruizione, anche parziale, dei beni stessi da parte di diverso utilizzatore, se non autorizzato dal Comune e, più in generale, l'inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti punti costituirà causa di risoluzione, previa diffida, del Patto di Collaborazione.

3. Eventuale risoluzione anticipata può avvenire per decisione bilateralmente determinata e motivata da necessità comprovate o per inadempienze rilevanti degli impegni assunti, da sollevare per iscritto.

4. Ciascuna delle parti può risolvere il presente Patto di Collaborazione in ogni momento mediante comunicazione scritta con preavviso di tre mesi.

Cortona (data)

Firme....

Il prototipo Labsus di Regolamento

Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Principi generali

Articolo 4 - I cittadini attivi

Articolo 5 - Patto di collaborazione

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 - Disposizioni generali

Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari

Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

Articolo 12 - Agevolazioni

Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

Articolo 14 - Formazione

Articolo 15 – Autofinanziamento

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 16 - Comunicazione di interesse generale

Articolo 17 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 18 - Formazione per prevenire i rischi

Articolo 19 - Riparto delle responsabilità

Articolo 20 - Tentativo di conciliazione

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 - Clausole interpretative

Articolo 22 - Entrata in vigore e sperimentazione

Articolo 23 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

Articolo 24 - Disposizioni transitorie

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, comma 4, 114 comma 2 e

- 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale.
 3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva;
 - b) Comune o amministrazione: il Comune di nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
 - c) cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
 - d) amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a citta-

dini ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale;

- e) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni urbani in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
- f) patto di collaborazione: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni urbani;
- g) cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività ed integrazione;
- h) rigenerazione: interventi volti al recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- i) gestione condivisa: interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- j) spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia

di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;

- b) pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- c) responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
- d) inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
- e) pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
- f) sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
- g) proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta,

l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;

- h) adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
- i) informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
- j) autonomia civica: l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predisponde tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
- k) prossimità e territorialità: l'amministrazione riconosce nelle comunità locali, definite sulla base di identità storicamente determinate o di progettualità in atto, i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione

e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclu-

sione anticipata della stessa;

- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
- f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
- g) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
- h) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
- i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
- l) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto

previsto dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento;

j) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.
2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
 - assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
 - consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
 - garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.
2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini si individua un'unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione dell'amministrazione condivisa. Tale unità organizzativa, denominata Ufficio per l'amministrazione condivisa (d'ora innanzi Ufficio):
 - a) attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nell'individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
 - b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua il dirigente o funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome

del dirigente o funzionario responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;

- c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
 - d) raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto.
3. L'Ufficio, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 può avvalersi di un comitato consultivo composto da un referente delle articolazioni amministrative del comune maggiormente interessate.

Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l'Ufficio secondo un modello che verrà messo a disposizione sul portale del Comune.
2. Il modello nel portale del Comune contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.
4. L'Ufficio identifica entro 15 giorni il Dirigente responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale del Comune.
5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Dirigente responsabile lo comunica ai proponenti

entro 15 giorni dalla domanda, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.
3. I cittadini attivi possono a loro volta proporre all'amministrazione beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo la proposta all'Ufficio che la sottoporrà alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.
4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione, anche per via telematica, all'Ufficio, che svolge entro 15 giorni l'attività istruttoria, pubblica sul portale del Comune l'avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza e individua il Dirigente delegato alla sottoscrizione del patto di collaborazione. Le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso.
5. Entro il termine dell'attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l'Ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo

eventualmente informazioni integrative.

6. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione di cui al comma 3 e per conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento, il Municipio competente per territorio può ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso un'assemblea dei beni comuni.
7. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi l'Ufficio può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.
8. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale.
9. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Dirigente competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei

- patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.
3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
 4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.
 5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi è ammessa unicamente da parte di soggetti che per struttura, organizzazione e capacità tecnico-finanziaria diano garanzie idonee di rispetto delle normative vigenti e di assolvimento alla complessità degli obblighi previsti.
 6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
 7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
 8. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

9. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile.
10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
 - b) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
 - c) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
 - d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di con-

sumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Ai sensi dell'articolo 24, Legge 11 novembre 2014, n. 164, il Comune può disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione.
2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone del Regolamento C.O.S.A.P. (Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.
3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento C.O.S.A.P. e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) si tratti di iniziative occasionali;
 - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
5. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 12 – Agevolazioni

1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere

procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.

2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra i cittadini attivi e l'amministrazione.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Articolo 14 - Formazione

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i pro-

pri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento.

2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.

Articolo 15 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 16 – Comunicazione di interesse generale

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata nel portale del Comune.
2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'ammi-

nistrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;

- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 17 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
2. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
 - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza

annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;

d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili ed utilizzate.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 18 - Formazione per prevenire i rischi

1. Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
2. I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
4. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del

settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Articolo 19 - Riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni urbani rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

Articolo 20 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere in-

interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

Articolo 22 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall'entrata in vigore.

Articolo 23 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l'amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.

Articolo 24 - Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

Elenco dei comuni toscani con regolamento di amministrazione condivisa dei beni comuni

All'inizio del 2018 ci risultano in Toscana 27 comuni con il Regolamento approvato:

1. Asciano (Siena)
2. Bucine (Arezzo)
3. Camaiore (Lucca)
4. Capannori (Lucca)
5. Cascina (Pisa)
6. Castelnuovo Berardenga (Siena)
7. Chianciano Terme
8. Cortona (Arezzo)
9. Fiesole (Firenze)
10. Firenze
11. Grosseto
12. Lucca
13. Laterina (Arezzo)
14. Lastra a Signa (Firenze)
15. Livorno
16. Pergine Valdarno (Arezzo)
17. Pisa
18. Pistoia
19. Poggibonsi (Siena)
20. Prato
21. Rosignano (Livorno)
22. Sesto Fiorentino (Firenze)

23. Siena
24. Sovicille (Siena)
25. Vaiano (Prato)
26. Vecchiano (Pisa)
27. Vicopisano (Pisa)

Di questi comuni, sappiamo che almeno la metà hanno già prodotto patti e abbiamo raccolto il testo di più di 100 patti siglati. Vi sono poi altri Comuni che ci risulta abbiano intrapreso alcuni percorsi per l'adozione del Regolamento di amministrazione condivisa (alcuni dei quali con il sostegno attivo di Labsus, che ha partecipato ad eventi pubblici o di presentazione di un percorso avviato). Tra questi:

1. Campi Bisenzio (Firenze)
2. Cantagallo (Prato)
3. Massa marittima (Grosseto)
4. Monteriggioni (Siena)
5. Rio marina (Elba, Livorno)
6. Isola del giglio (Grosseto)

Vi sono inoltre in Toscana altri comuni ancora che hanno adottato forme di volontariato civico, talora con interesse o "vicinanze" all'adozione del regolamento di amministrazione condivisa, sia pure con estrema eterogeneità di approcci, tra cui:

1. Bagni di Lucca
1. Galliciano
2. Gavorrano
3. Massa

4. Massarosa (baratto amministrativo)
5. Montelupo Fiorentino
6. Pieve a Nievole
7. Poggio a Caiano
8. Rapolano
9. Roccastrada

La rete regionale di Labsus in Toscana

Nel corso dell'incontro nazionale che Labsus ha organizzato a Roma nel giugno 2015 emerse, da parte dei funzionari di alcuni Comuni della Toscana che avevano adottato o stavano adottando il Regolamento, l'esigenza di ritrovarsi con continuità costituendo una rete toscana. Dopo l'estate 2015, raccogliendo questa istanza, sono stati organizzati da Labsus cicli di appuntamenti formativi a cadenza bimestrale. Normalmente la rete toscana svolge gli incontri da novembre a giugno, promuove anche gruppi di lavoro per approfondimenti tematici, offre sostegno progettuale e consulenze ai Comuni che ne fanno richiesta, promuove rapporti con le istituzioni locali (Regione, Anci, ecc). A novembre 2017 è iniziato il terzo ciclo annuale di incontri della rete regionale toscana.

I funzionari/dirigenti degli enti presenti agli appuntamenti sono stati mediamente dai 20 ai 30/35 per ciascun incontro, in misura variabile a seconda degli interessi mostrati ai diversi argomenti trattati e che sono stati di volta in volta decisi con i presenti stessi. Dal 2017 gli appuntamenti sono stati progressivamente aperti anche a associazioni o cittadini interessati ai temi trattati. Gli incontri formativi, svolti sempre alla presenza del prof. Gregorio Arena e dalla dott.ssa Rossana Caselli, sono stati offerti gratuitamente ai funzionari e dirigenti degli enti toscani interessati, come a tutti coloro che ne facevano richiesta. Si sono svolti sia presso la sede regionale del Cesvot, presso la sede della Regione Toscana in Piazza dell'Unità Italiana e presso la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa.



www.cesvot.it

